

## TI\_GERICHTE 35.2024.78 vom 22. September 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-09-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2024.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2024.78)

FR: TI\_GERICHTE 35.2024.78 du 22 septembre 2025

IT: TI\_GERICHTE 35.2024.78 del 22 settembre 2025

### Erwägungen

#### E. 2

LAINF non è applicabile”. Come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), infatti, una tale evenienza si realizza esclusivamente qualora l’infortunio e l’evento non assicurato abbiano provocato dei danni alla salute senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad esempio perché interessano parti diverse del corpo, ciò che manifestamente non si realizza nella fattispecie qui in esame. Soltanto in quel caso, le conseguenze dell’infortunio vanno valutate e indennizzate separatamente, senza considerare il fattore extra-infortunistico. A proposito della valutazione enunciata dalla dr.ssa \_\_\_\_\_, il TCA osserva che nella sua valutazione peritale del 19 dicembre 2017 – condivisa e ripresa dalla specialista fiduciaria dell’assicuratore - la dr.ssa \_\_\_\_\_ ha già opportunamente stabilito l’inabilità lavorativa dell’assicurata tenendo conto unicamente delle affezioni invalidanti (il disturbo di personalità). Ella ha, infatti, valutato che la diminuzione della capacità lavorativa psichiatrica del 20% è determinata “dalle caratteristiche di personalità quali l’instabilità affettiva, dovuta a una marcata reattività dell’umore, ciò spiega i momenti depressivi reattivi. Rabbia inappropriata, con a volte difficoltà a controllarla o a cortocircuitarla sul corpo con somatizzazioni o accentuazione dei sintomi fisici (es. acufeni). Difficoltà relazionali” (cfr. doc. 650). La dr.ssa \_\_\_\_\_ ha, invece, correttamente escluso gli aspetti psico-sociali estranei all’invalidità (cfr. doc. 650, nel quale l’esperta ha indicato che “in questa assicurata sono ben presenti conseguenze di fattori non assicurati, quali la disoccupazione, le difficoltà economiche e fattori socio-familiari (figlio)”). In questo contesto, è utile segnalare che effettivamente i fattori psicosociali (problemi di coppia, difficoltà personali, disoccupazione, problemi di natura finanziaria, ecc.) non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno (cfr. STF 9C\_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 5.2.3 con riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019 consid. 2.12. e riferimenti ivi citati; 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.), in particolare non vi figurano i problemi reattivi a una decisione negativa dell’autorità, altrimenti la nozione legale d’invalidità verrebbe svuotata di contenuto (cfr. STF 9C\_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti; 9C\_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr., pure, STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 consid. 1.8. e rinvii ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.; 35.2022.44 del 6 marzo 2023). Essendosi, quindi, la dr.ssa \_\_\_\_\_ basata sulla valutazione peritale effettuata dalla dr.ssa \_\_\_\_\_, la quale ha operato una chiara separazione tra le affezioni con ripercussioni sulla capacità lavorativa e, invece, i fattori psicosociali privi di una tale influenza, il TCA non può che concludere che l’inabilità lavorativa del 20% per ragioni psichiche faccia già astrazione dai fattori psico-sociali. Per tali ragioni, non può essere tutelata la valutazione con la quale la dr.ssa \_\_\_\_\_ ha reputato che il 70% dell’inabilità lavorativa del 20% stabilita dalla dr.ssa \_\_\_\_\_ sia da

ascrivere (anche) a fattori extra-infortunistici di natura essenzialmente psicosociale, quali il senso di ingiustizia nei confronti della CO 1 che non le avrebbe pagato tutte le prestazioni alle quali ella ritiene di avere diritto, le preoccupazioni finanziarie strettamente connesse con il rilascio del permesso B, ecc. (cfr. doc. 664). Assodato che l'art. 36 LAINF trova applicazione nel caso di specie, il capoverso 2, seconda frase, di quella disposizione prevede che una riduzione della rendita di invalidità quale prestazione di lunga durata entra in linea di conto soltanto se lo stato preesistente extra-infortunistico aveva già provocato una diminuzione durevole e importante della capacità di guadagno, in altri termini se tale stato presentava già un carattere invalidante (cfr. DTF 121 V 326 consid. 3b). In casu, va, quindi, ancora verificata l'esistenza o meno di una tale pregiudizialità da parte del disturbo di personalità, preesistente, di cui è portatrice l'interessata. A tale proposito, questo Tribunale rileva che dalla documentazione agli atti non emerge che prima dell'infortunio l'assicurata abbia mai presentato un'incapacità lucrativa di lunga durata per motivi psichici legati al disturbo di personalità accertato dalla dr.ssa \_\_\_\_\_ nell'ambito della perizia psichiatrica disposta dall'UAI e fatta propria dalla dr.ssa \_\_\_\_\_. Basti al riguardo rilevare che già il dr. \_\_\_\_\_, suo psichiatra curante fin dal 6 settembre 2011, in un referto del 7 marzo 2012 aveva chiaramente indicato che la stessa non presentasse precedenti psichiatrici noti (cfr. doc. 153). Analoghe considerazioni sono poi state nuovamente ribadite dal dr. \_\_\_\_\_ nel referto del 6 febbraio 2024, indicando che "si tratta di una paziente 60enne, senza gravi precedenti psichiatrici noti" (cfr. doc. 674). Dall'insieme degli atti non emerge che l'insorgente abbia, prima dell'infortunio, lavorato in misura inferiore al 100% per ragioni di natura psichica. A tale proposito, nel referto del 23 ottobre 2024, la dr.ssa \_\_\_\_\_ ha espressamente indicato che "nell'anamnesi lavorativa la signora ha sempre lavorato al 100% come infermiera prima in ambito ospedaliero pubblico e privato in Italia e dal 2009 in Svizzera prima come frontiera e poi come domiciliata per tutto il 2010. Aveva iniziato le pratiche per creare un'Agenzia di \_\_\_\_\_ con altri collaboratori" (cfr. doc. M). Alla luce di tali circostanze, tenuto conto della giurisprudenza e della dottrina sopra illustrate (cfr. consid. 2.5.), analogamente a quanto stabilito nella più volte menzionata DTF 121 V 331 – in cui la Corte federale ha considerato ingiustificata la riduzione della rendita d'invalidità operata dall'amministrazione, dato che il quadro dei disturbi psichici presenti prima dell'infortunio non aveva mai pregiudicato in modo durevole la capacità di guadagno - il TCA non può confermare la riduzione applicata dall'CO 1. Pertanto, non essendovi spazio per una riduzione della rendita di invalidità ai sensi dell'art. 36 cpv. 2, seconda frase, LAINF, la diminuzione del rendimento del 20% per ragioni psichiche va presa in considerazione integralmente. Di conseguenza, la decisione impugnata va riformata nel senso che alla riduzione di rendimento del 20% per i soli disturbi uditivi va aggiunta, così come fatto dall'amministrazione (cfr. consid. 1.6.), la diminuzione del rendimento del 20% per ragioni psichiche (senza riduzione), per una riduzione complessiva del 40%, corrispondente a una rendita di invalidità di pari entità. 2.9. Visto l'esito del ricorso l'CO 1 verserà all'insorgente, rappresentata da un avvocato, l'importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d'indennità per ripetibili. 2.10. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato

in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12). Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019*, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.